

COMUNICAZIONE N. 92

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

LORO SEDI

Resp. Proced.: Cecilia d'Addio

Resp. Istrut.:

OGGETTO: Cancellazione dall'Albo
in pendenza di procedimento
disciplinare – Sentenza Corte
Costituzionale n.70/2025

In relazione alla sentenza n.70/2025 della Corte Costituzionale che ha dichiarato il principio dell'illegittimità costituzionale del divieto di cancellazione dall'Albo da parte degli avvocati in corso di procedimento disciplinare e in seguito alle richieste di cancellazione dall'albo avanzate ai rispettivi Omceo da alcuni sanitari sottoposti a procedimenti disciplinari la Federazione ha ritenuto di aderire all'indirizzo del Ministero della Giustizia che, su istanza dei dottori commercialisti, ha ritenuto necessaria una lettura delle norme costituzionalmente orientata e direttamente applicabili agli Ordini vigilati i principi espressi dalla Corte.

In ragione dell'indirizzo costituzionale il Consiglio Nazionale nella seduta del 3 giugno 2026 con delibera n.3/2026 ha approvato le modifiche al Regolamento gestione sistema anagrafe Albo Unico Nazionale medici chirurghi e Albo Unico Nazionale odontoiatri inserendo il Capo III "Gestione delle cancellazioni e dei trasferimenti in pendenza di procedimento disciplinare o di procedimento penale" ove sono dettate le disposizioni che disciplinano le misure idonee per garantire la conservazione della potestà sanzionatoria dell'Ordine in seguito all'applicazione dei principi stabiliti della Corte Costituzionale.

Come ha avuto modo di sottolineare la Corte il legislatore dovrebbe intervenire per adottare le misure idonee per garantire la conservazione della potestà sanzionatoria dell'Ordine *"nel caso in cui il professionista incolpato, dopo aver ottenuto la cancellazione in pendenza di un procedimento disciplinare chieda nuovamente di essere iscritto all'Albo"*.

Nelle more la FNOMCeO, per non esporre gli Omceo a più che probabili contestazioni nelle sedi giudiziarie, ha suggerito di procedere alla cancellazione richiesta in pendenza di procedimento disciplinare e, nel contempo, ha provveduto a disciplinare nel Regolamento gestione sistema anagrafe Albo Unico Nazionale medici chirurghi e Albo Unico Nazionale odontoiatri tale particolare fattispecie

nel Capo III, che vi suggeriamo di attenzionare, i cui punti rilevati sono di seguito evidenziati.

In caso di richiesta di cancellazione o di trasferimento il procedimento disciplinare prosegue nell'Ordine che ha dato inizio alla procedura nel rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge (art.14).

La sanzione adottata divenuta definitiva viene irrogata in tutto o in parte (qualora sia intervenuta una cancellazione in corso di sospensione disciplinare) dall'Ordine di nuova iscrizione (art.16).

Nella fattispecie di cui trattasi i termini di prescrizione per l'esecuzione della sanzione disciplinare irrogata sono interrotti e iniziano a decorrere dalla data della nuova iscrizione (art.17).

La FNOMCeO al fine di monitorare tali tipologie di cancellazione e gestire gli adempimenti conseguenti alla caducazione del procedimento disciplinare da parte degli Ordini sta studiando una soluzione per implementare il sistema anagrafica inserendo nella tabella cancellazione le causali "cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare" e "cancellazione in corso di sospensione".

Tale modifica consentirà alla FNOMCeO di coordinare l'attività degli Ordini inviando al momento di una reinscrizione da parte di un sanitario precedentemente cancellatosi in pendenza di procedimento disciplinare o in corso di sanzione disciplinare due avvisi, al nuovo Ordine di iscrizione e al precedente Ordine, al fine consentire agli enti di acquisire le informazioni utili per l'irrogazione in tutto o in parte della sanzione definitiva.

Comunque, nell'immediato, gli Ordini possono procedere alla cancellazione volontaria dall'Albo in corso di procedimento disciplinare utilizzando la causale cancellazione "rinuncia iscrizione albo".

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Filippo Anelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs.82/2005